



Ministero dell'Istruzione
Istituto Scolastico Comprensivo "Raffaele Grimaldi – Giovanni Paolo II"
San Paolo di Civitate – Serracapriola - Chieuti
Via Alberto Altieri snc – San Paolo di Civitate (FG) - cap 71010 tel e fax 0882551091
e-mail fgic835003@istruzione.it pec fgic835003@pec.istruzione.it
codice fiscale: 93032390713 codice meccanografico: FGIC835003

Protocollo numero 8615 del 3 dicembre 2021
Codice Identificativo di Gara: 89935364B0
Codice Unico di Progetto: C69J21022240006
Trattativa numero: 1931219

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI UNA FORNITURA DI N. 34 MONITOR DIGITALI INTERATTIVI TOUCH SCREEN 65" E DISMISSIONE DELLE ATTREZZATURE ESISTENTI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA A), DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, "MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE", CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER UN IMPORTO PARI AD EURO 42.413,30 IVA ESCLUSA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico 6 settembre 2021, n. 28966, "*Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione*", Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo nazionale, "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), REACT EU. Asse V, *Priorità d'investimento*: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.2 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione", il cui articolo 3, recita: *L'intervento si articola in due moduli, il primo finalizzato all'acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi, il secondo destinato all'acquisto di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche. Il primo modulo "Monitor digitali interattivi per la didattica" prevede l'acquisto di monitor digitali interattivi touch screen da collocare nelle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione, [...] della dimensione minima di 65", già dotati di sistema audio e connettività, penna digitale, software di gestione del dispositivo con funzionalità di condivisione. Sarà, inoltre, possibile acquistare, in quantità comunque non superiore al numero di monitor interattivi touch screen acquistati, eventuali accessori soltanto se necessari e non già inclusi o posseduti dalla scuola, quali supporto, notebook oppure modulo PC di gestione integrabile in apposito alloggiamento, webcam, videocamera;*

VISTO il decreto direttoriale 26 ottobre 2021, n. 353, avente ad oggetto: Approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento per l'avviso *digital board*";

VISTA la nota 2 novembre 2021, n. 42550, avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – *Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia"* – Obiettivo specifico 13.1: *Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia* – Azione 13.1.2 *"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"* – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Autorizzazione progetto;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e segnatamente l'articolo 1, comma 2, lettera a), secondo cui: *Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;*

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il cui articolo 51, comma 1, recita: *Al decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 2) al comma 2: 2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;"*;

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente “Delega al Governo per i conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 L. 15 marzo 1997”;

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, delle legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, così come definiti dall’articolo 25, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78 Legge 13 luglio 2015, n. 107, e dagli articoli 3 e 44 decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di cui all’art. 3 decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, così come sostituito dall’articolo 1, comma 14, Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, nonché il Programma Annuale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, nonché il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei Contratti Pubblici”, così come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

VISTO in particolare l’articolo 32, comma 2, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex articolo 36, comma 2, lettera a), Codice dei Contratti Pubblici <<[...] *la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*>>;

VISTO in particolare, l’articolo 36, comma 2, lettera a) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, <<*Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti*

procedono all'affidamento di servizi, lavori e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]>>;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTA la delibera n. 1097 del 20 ottobre 2016, Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;

VISTO l'articolo 45, comma 2, lettera a), decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, il quale prevede che <<Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di servizi, lavori e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro>>;

VISTO l'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, comma 495 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, comma 495 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che <<Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica, 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai

sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure>>, specificando tuttavia che <<Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Linee Guida indirizzate razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalla singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento>>;

VISTO l'articolo 46, comma 1, decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale <<Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa>>;

VISTO l'articolo 36, comma 6, ultimo periodo, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale, per lo svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., ha messo a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico della pubblica amministrazione, ove è possibile *inter alia*, acquistare mediante ordine diretto di acquisto;

VISTO l'articolo 1, comma 583, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale <<Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip S.p.A.>>;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 comma 512, che per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dal Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.Pa., Sistema Dinamico di Acquisizione);

VISTA la delibera numero 3 del 21 febbraio 2021 del Consiglio di Istituto così come richiesta dall'articolo 45, comma 2, lettera a) decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", che autorizza la stazione appaltante, per importi superiori a

10.000,00 euro, di procedere attraverso affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTA la delibera di adesione del Consiglio di Istituto n. 5 del 15 novembre 2021, al Programma Operativo Nazionale reso con Avviso Pubblico 6 settembre 2021, n. 28966, "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione", Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo nazionale, "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), REACT EU. Asse V, Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.2 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione";

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 7 del 15 novembre 2021, che autorizza il Dirigente Scolastico ad avvalersi della procedura di affidamento diretto per l'individuazione dell'operatore economico per un importo complessivo pari all'acquisizione della fornitura di cui alla determina *de qua*;

VISTO l'articolo 46, comma 1, decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale <<Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa>>;

VISTO l'articolo 31, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che <<Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21 comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione [...]>>;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, recanti <<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>>, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che <<il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice dei contratti pubblici, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche>>, definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al Responsabile Unico del Procedimento;

RITENUTO che il dott. Ruggero Follieri, Dirigente Scolastico di questo Istituto, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'articolo 31, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

TENUTO CONTO che nella fattispecie il Responsabile Unico del Procedimento rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli articoli 101 e 111, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sussistendone i presupposti per la coincidenza delle due figure previste dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.A.C., n. 3;

VISTO l'articolo 6-bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 42, secondo cui: *Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62;*

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", e segnatamente l'articolo 1, comma 67, secondo il quale: *L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore*

complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall'Autorità ai sensi del comma 65;

VISTA la deliberazione dell'ANAC 19 dicembre 2018, n. 1174, avente ad oggetto: "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019";

VISTA la delibera 5 giugno 2019, n. 494, con cui l'ANAC ha adottato le Linee guida n. 15, aventi ad oggetto: "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici";

TENUTO CONTO che, nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento individuato, non sussistono le condizioni ostative previste dall'articolo 42, del Codice dei Contratti Pubblici;

DATO ATTO della necessità di acquistare n. 34 monitor Genius Board Panel KK65-M2, touch ultra HD 4K display interattivo, sistema operativo Android 8.0, retroilluminazione Led diretta, con tecnologia IR Touch che migliora ulteriormente la fluidità, la precisione e la risposta del movimento sul display;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato a potenziare la didattica, anche a distanza e a dotare la Scuola e gli studenti di strumenti innovativi necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;

DATO ATTO che in merito a tale merceologia di prodotto non si registrano Convenzioni Consip attive e che nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e del Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative comparabili con i bisogni che l'Istituzione scolastica intende garantire attraverso la determina *de qua*;

DATO ATTO che la fornitura è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che l'Istituzione scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione mediante trattativa diretta;

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura è pari ad 42.413,30, IVA esclusa e che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale Consip "Acquistinretepa", risultano presenti quattro operatori economici i cui beni posseggono caratteristiche tecnico-funzionali perfettamente adeguate a soddisfare i bisogni, le istanze e le esigenze dell'Istituzione scolastica;

CONSIDERATO che gli stessi hanno fornito un preventivo di spesa dai quali si evince che la fornitura economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella proposta dell'operatore economico Know K srl, con sede in Foggia alla Via Lorenzo Cariglia, n. 12, al quale è stata inviata una proposta di negoziazione nell'ambito di una procedura di affidamento mediante trattativa diretta;

TENUTO CONTO che, benché, il suddetto operatore risulti essere l'affidatario uscente, l'Istituto ha trasmesso la proposta di negoziazione all'operatore medesimo, atteso il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale,

avendo l'appaltatore eseguito la prestazione in modo ineccepibile secondo le prescrizioni del contratto, e avendo lo stesso offerto la fornitura ad un prezzo competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

ACQUISITA l'offerta dell'operatore destinatario della proposta di negoziazione, nella quale sono stati indicati gli elementi tecnico-specialistici che soddisfano pienamente le istanze oggettive, funzionali ed economiche dell'Istituzione scolastica;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", e segnatamente l'articolo 95, comma 10, secondo cui: *Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);*

TENUTO CONTO che la stazione appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte dell'affidatario, non rientrando esso tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi dell'articolo 36, comma 6 bis, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'articolo 1, commi 65 e 67, Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto Scolastico è tenuto ad acquisire il Codice Identificativo di Gara (CIG);

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e dal decreto legge "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara: 89935364B0;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione".

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si abbiano integralmente trascritti:
di autorizzare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'affidamento diretto tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura avente ad oggetto l'acquisto di n. 34 monitor digitali interattivi *touch screen* 65", e dismissione delle attrezzature esistenti, all'operatore economico Know K srl, con sede in Foggia alla Via Lorenzo Cariglia n. 12, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia iscrizione del 27 settembre 1995 – Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative 166992 – Partita IVA 02118360714, per un importo complessivo della prestazione pari ad euro 51.744,23 IVA inclusa (42.413,30 + 9.330,92 IVA 22% = 51.744,23);

di autorizzare la spesa complessiva pari ad euro 51.744,23 IVA inclusa, così determinata: (costo unitario monitor digitale *touch screen* pari ad euro 1.215,70 + IVA

al 22% = $1.483,15 \times 34 = 50.427,24$ IVA compresa + euro 31,75 per ciascun intervento teso a dismettere l'attrezzatura esistente + IVA al 22% = $38,735 \times 34$ (numero di interventi) = 1.316,99 spesa complessiva per la dismissione delle attrezzature esistenti), da imputarsi sul capitolo A03/09 "*Digital Board*: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/2021, Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-571, Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica;

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatturazione elettronica e affida l'attività istruttoria al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;

di disporre ai sensi dell'articolo 29 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione amministrazione trasparente.

San Paolo di Civitate (FG), 3 dicembre 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Ruggero Follieri

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex articolo 3, comma 2, decreto legislativo 39/93)